Ferretti S.p.A.

PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

Sommario

1. **SCOPO** ... 3
2. **AMBITO DI APPLICAZIONE** ... 3
3. **RIFERIMENTI** ... 3
4. **SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** ... 3
5. **OPERAZIONI** ... 4
6. **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE** ... 4
7. **FUNZIONI PREPOSTE ALLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*** ... 5
8. **OBBLIGHI DEL PREPOSTO** ... 6
9. **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI** ... 6
10. **INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI** ... 6
11. **INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI** ... 7
12. **NEGOZIAZIONE DURANTE I BLACK OUT PERIODS** ... 7
13. **DEROGHE** ... 7
14. **SANZIONI** ... 8
15. **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI** ... 9

Allegato A – Elenco degli Strumenti Finanziari oggetto della Procedura *Internal Dealing* ... 10

Allegato B – Operazioni Rilevanti MAR ... 1

Allegato C ... 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR ... 3

Allegato D - Informativa ai Soggetti Rilevanti da parte della Società ... 6

Allegato E – Accettazione ... 7

Allegato F - Informativa dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ... 9

1. SCOPO

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato (il "**MAR**"), degli articoli 7 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, come successivamente modificato e integrato, e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 varati dall'Unione Europea (di seguito congiuntamente "**Normativa MAR**"), nonché dell'articolo152-*quinquies*.1 del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ("**Ferretti**" o la "**Società**") ha adottato la presente procedura (la "**Procedura *Internal Dealing***" o la "**Procedura**"), che ha lo scopo di disciplinare, con efficacia cogente, il compimento delle operazioni effettuate, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate (come successivamente definiti) e la relativa informativa.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Procedura *Internal Dealing* è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2023 e modificata, da ultimo, in data 27 ottobre 2026.

La presente Procedura entra in vigore con effetto dalla data di deposito presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministrazione Delegato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura *Internal Dealing* si applica alle operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, individuati ai sensi del successivo articolo 4, nonché alle funzioni aziendali preposte alla gestione della Procedura stessa.

3. RIFERIMENTI

Le disposizioni contenute nella Procedura *Internal Dealing* fanno riferimento alle seguenti fonti normative e regolamentari e principi:

- Normativa MAR;
- Regolamento Emittenti;
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016;
- Codice Etico di Ferretti e delle società dalla stessa controllate.

4. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

4.1 Ai sensi e per gli effetti della Procedura *Internal Dealing* per "**Soggetti Rilevanti**" si intendono i seguenti soggetti:

(i) i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi di Ferretti,

(ii) i dirigenti, che pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate di Ferretti e/o delle proprie società controllate concernenti direttamente o indirettamente Ferretti e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Ferretti (i "**Dirigenti con responsabilità strategiche**").

4.2 Ai sensi e per gli effetti della Procedura *Internal Dealing* sono persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**") i seguenti soggetti:

i) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;

ii) un figlio a carico ai sensi del diritto italiano;

iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione (individuata ai sensi del seguente articolo 5);

iv) una persona giuridica, *trust* o *partnership*: (a) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una delle persone di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) o (b) direttamente o indirettamente controllata da dette persone o (c) sia costituita a beneficio delle stesse o (d) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di dette persone.

5. OPERAZIONI

5.1 Sono oggetto della Procedura *Internal Dealing* le operazioni concernenti le azioni e le obbligazioni emesse dalla Società ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati, come individuate dall'articolo 19 MAR e dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 (le "**Operazioni Rilevanti MAR**"). L'elenco degli strumenti finanziari oggetto della presente Procedura è contenuto nell'**Allegato A**. Un elenco non esaustivo di tali Operazioni Rilevanti MAR è contenuto nell'**Allegato B**.

5.2 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 MAR e dell'articolo 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti, non sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiuto Euro 50.000 calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR poste in essere in tale periodo. Non sono inoltre comunicate le Operazioni Rilevanti MAR per cui la normativa vigente non richieda la notifica.

6. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

6.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti MAR condotte direttamente da loro o per loro conto tempestivamente e comunque **entro il primo giorno lavorativo** (intendendosi per giorno lavorativo, ai fini della presente Procedura, tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale) successivo alla data dell'Operazione Rilevante MAR mediante la trasmissione del modulo previsto dal Regolamento (UE) 523/22016 (**Allegato C** alla Procedura), debitamente compilato e

sottoscritto, al soggetto Preposto a mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com. L'effettuazione dell'Operazione dovrà essere, altresì, oggetto di comunicazione telefonica anticipata al Preposto ovvero al Sostituto del Preposto ai seguenti numeri:

- Preposto (General Counsel) +39 0283994000.
- Sostituto del Preposto (Compliance Manager) +39 0283994000.

6.2 In aggiunta a quanto precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comunicano le medesime Operazioni Rilevanti MAR a Consob **entro tre giorni lavorativi** successivi alla data dell'Operazione Rilevante MAR, trasmettendo a Consob il modulo previsto dal Regolamento (UE) 523/22016 (**Allegato C** alla Procedura), debitamente compilato e sottoscritto, mediante:

- posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); ovvero
- posta elettronica, all'indirizzo protocollo@consob.it.

6.3 In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 6.2, la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti MAR può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, direttamente da Ferretti, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob, a condizione che:

(i) il Soggetto Rilevante e/o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante abbiano conferito a Ferretti apposita delega in tal senso mediante la sottoscrizione e l'invio a Ferretti del modulo di cui all'**Allegato D** alla Procedura (il "**Mandato**"), previa accettazione della Procedura stessa;

(ii) il Mandato di cui al precedente punto (i) non risulti essere stato successivamente revocato;

(iii) il Soggetto Rilevante e/o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante abbiano provveduto a comunicare le operazioni compiute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 6.1.

6.4 Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente articolo 6.3 non si sia verificata, l'obbligo di comunicazione a Consob di cui al precedente articolo 6.2 grava unicamente sul Soggetto Rilevante e/o sulla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e Ferretti non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione a Consob. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione a Ferretti da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 6.1, Ferretti provvederà a notificare l'Operazione Rilevante MAR a Consob, sulla base delle informazioni ricevute, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob di cui al precedente articolo 6.2.

6.5 Una volta ricevute le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 6.1, Ferretti provvede a comunicare al pubblico le informazioni ad essa relative tempestivamente e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi alla data dell'Operazione Rilevante MAR.

7. FUNZIONI PREPOSTE ALLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

7.1 L'Amministratore Delegato di Ferretti (l'"**Amministratore Delegato**") procede all'individuazione dei Soggetti Rilevanti nei termini di cui al successivo articolo 9.

7.2 Il soggetto preposto di Ferretti svolge le attività di cui al successivo articolo 8 (il "**Preposto**").

7.3 In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo del Preposto viene temporaneamente attribuito ad un incaricato del Preposto (il "**Sostituto del Preposto**").

8. OBBLIGHI DEL PREPOSTO

8.1 Il Preposto ha il compito di garantire l'osservanza della Procedura. In particolare, il Preposto provvede a:

(i) predisporre, aggiornare e custodire l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;

(ii) informare per iscritto ciascun Soggetto Rilevante circa gli obblighi derivanti dalla Procedura cui vengono sottoposti tramite invio dell'**Allegato D**;

(iii) consegnare ad ogni Soggetto Rilevante copia della Procedura affinché provveda a: (i) sottoscrivere la dichiarazione di cui all'**Allegato E** alla Procedura, attestante la presa d'atto e l'integrale accettazione della Procedura; (ii) formalizzare l'eventuale conferimento del Mandato mediante sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato E** alla Procedura; (iii) comunicare tempestivamente al Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'elenco; (iv) comunicare alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ad esso riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi derivanti dalla Procedura, utilizzando il modulo di cui all'**Allegato F** e conservare copia di tale comunicazione;

(iv) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti nonché degli altri eventuali soggetti cui si applica la Procedura ai sensi della normativa vigente, nonché comunicare a tali soggetti la loro iscrizione nell'elenco;

(v) conservare tutte le comunicazioni ricevute ed effettuate alla Consob e al mercato.

9. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

9.1 L'Amministratore Delegato, sentito la Funzione Legale, sulla base dell'assetto organizzativo societario e del sistema di deleghe e procure di tempo in tempo adottato dalla Società e dalle proprie società controllate, individua i Soggetti Rilevanti di cui al precedente articolo 4.1.

9.2 Una volta individuato un Soggetto Rilevante, il Preposto aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti e informa prontamente l'interessato ai sensi del successivo articolo 10.

10. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

10.1 Il Preposto informa per iscritto ogni Soggetto Rilevante dell'avvenuta individuazione e degli obblighi in materia di *internal dealing* che ne conseguono secondo il modello di notifica di cui all'**Allegato D** della presente Procedura.

10.2 Il Soggetto Rilevante deve restituire tempestivamente al Preposto la dichiarazione di accettazione di cui all'**Allegato E** della presente Procedura (l'"**Accettazione**"), unitamente all'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, debitamente compilati. Con l'Accettazione il Soggetto Rilevante incarica altresì la Società di effettuare le comunicazioni delle Operazioni al pubblico e alla Consob, salvo che il Soggetto Rilevante intenda effettuare personalmente la comunicazione alla Consob secondo quanto previsto al precedente articolo 6. In tal caso comunica per iscritto al Preposto tale scelta. Tutti i documenti devono essere datati e sottoscritti dal Soggetto Rilevante.

11. INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

11.1 È responsabilità di ogni Soggetto Rilevante: i) informare per iscritto, (utilizzando il modello di informativa di cui all'**Allegato F** della presente Procedura) le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti della loro condizione e degli obblighi in materia di *internal dealing* che ne conseguono; ii) trasmettere a tali persone copia della Procedura *Internal Dealing*; e iii) assicurare che - anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile - le stesse adempiano puntualmente a tali obblighi.

11.2 È altresì responsabilità di ogni Soggetto Rilevante comunicare al Preposto l'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti secondo quanto previsto al precedente articolo 11.1. Il Soggetto Rilevante comunica tempestivamente per iscritto a Ferretti ogni variazione dell'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

11.3 I Soggetti Rilevanti conservano copia della comunicazione effettuata alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, firmata per ricevuta dai destinatari.

12. NEGOZIAZIONE DURANTE I BLACK OUT PERIODS

12.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario che precedono l'annuncio del progetto di bilancio annuale, della relazione finanziaria semestrale e, se del caso, delle informazioni finanziarie periodiche trimestrali pubblicate da Ferretti ("***Black-Out Periods***"). I *Black-Out Periods* terminano successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili.

13. DEROGHE

13.1 Ferretti potrà, di volta in volta, consentire deroghe al divieto di cui al precedente articolo 12 e autorizzare un Soggetto Rilevante e/o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante ad effettuare Operazioni Rilevanti MAR nel corso di un *Black-Out Period* (le "**Deroghe**"). Le Deroghe potranno essere concesse dall'Amministratore Delegato con il supporto della Funzione Legale, ai sensi della Normativa MAR, a condizione che il Soggetto Rilevante e/o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante faccia pervenire alla Società apposita richiesta scritta e motivata almeno 5 giorni di calendario

prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR e che ricorrano le seguenti condizioni:

a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:

   (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano il compimento delle Operazioni Rilevanti MAR; oppure

   (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di Operazioni Rilevanti MAR condotte contestualmente o in relazione a piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;

b) il Soggetto Rilevante e/o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-Out Period*.

La Società consente ai Soggetti Rilevanti altresì di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Black-Out Period* in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

13.2 Resta salva la facoltà per l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, di rimettere la decisione al Consiglio di Amministrazione della Società.

13.3 Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un *Black-Out Period* devono essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo presidenza@ferrettigroup.com e contenere:

a) una descrizione dell'Operazione Rilevante MAR con, nell'ipotesi sub (a, i) di cui sopra, una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle azioni della Società e delle motivazioni per cui la vendita delle azioni della Società è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita e oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai suddetti profili; e, nell'ipotesi sub (a, ii) di cui sopra, indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché

b) i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR in un *Black-Out Period*.

13.4 L'autorizzazione è comunicata per iscritto al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante stesso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, ove questa sia completa e adeguatamente supportata da evidenze documentali.

14. SANZIONI

14.1 La presente Procedura ha efficacia cogente. L'osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera, comunque, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate

ai Soggetti Rilevanti dalla conoscenza e dal rispetto della normativa applicabile.

14.2 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui ai precedenti articoli può comportare per i lavoratori dipendenti, l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali. Per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, tenuto conto delle specifiche circostanze.

14.3 Fermo restando il disposto del precedente paragrafo 14.2, il mancato adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile così come disciplinati dalla Procedura *Internal Dealing* è oggetto di sanzione ai sensi della normativa, nazionale e/o comunitaria, di tempo in tempo vigente in materia di abusi di mercato.

14.4 Il Soggetto Rilevante, anche per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, è responsabile di ogni danno o sanzione sofferto da Ferretti conseguente a ritardo e, più in generale, a inadempimento degli obblighi o infrazione dei divieti incombenti su di esso ai sensi della presente Procedura e delle disposizioni di legge e/o regolamento applicabili e terrà manlevata e indenne Ferretti da ogni conseguenza pregiudizievole dalla stessa sofferta.

15. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

15.1 La Procedura *Internal Dealing* può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi.

15.2 La Procedura può essere modificata dalla Funzione Legale per l'adeguamento a modifiche normative e/o a orientamenti delle Autorità competenti. Il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione di Ferretti devono essere informati di tali variazioni in occasione della prima riunione del Comitato Controllo e Rischi o del Consiglio di Amministrazione successiva all'effettuazione delle modifiche da parte della Funzione Legale.

Allegato A – Elenco degli Strumenti Finanziari oggetto della Procedura *Internal Dealing*

Gli Strumenti Finanziari oggetto della Procedura *Internal Dealing* e oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono quelli definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE, richiamata dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 1) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**") come successivamente modificato e integrato, e qui elencati:

1) Valori mobiliari.

2) Strumenti del mercato monetario.

3) Quote di un organismo di investimento collettivo.

4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).

6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziar derivati.

8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

9) Contratti finanziari differenziali.

10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;

11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Allegato B – Operazioni Rilevanti MAR

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte dai Soggetti Rilevanti di Ferretti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti concernenti le azioni, gli strumenti di debito, altri strumenti di Ferretti, strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati a tutti i predetti strumenti[1].

1. Le operazioni soggette a notifica comprendono:

a) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari effettuate da parte, o per conto di Soggetti Rilevanti o di Persone Strettamene Legate ai Soggetti Rilevanti;

b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di Soggetti Rilevanti o di Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita come definita ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

- il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante;
- il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
- il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

2. Le operazioni soggette a notifica includono altresì[2]:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto

[1] Si veda l'articolo 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 come successivamente modificato e integrato.

[2] Si veda l'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 come successivamente modificato e integrato.

dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamene Legata al Soggetto Rilevante, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di Soggetti Rilevanti o di Persone Strettamene Legate ai Soggetti Rilevanti;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

[3] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Allegato C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR

1	**Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**	
a)	Nome	*[Per le persone fisiche: nome e cognome.]* *[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*
2	**Motivo della notifica**	
a)	Posizione/qualifica	*[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]* *[Per le persone strettamente associate,* *— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;* *— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]*
b)	Notifica iniziale/modifica	*[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*
3	**Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta**	
a)	Nome	*[Nome completo dell'entità.]*
b)	LEI	*[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*
4	**Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	*[— Indicare la natura dello strumento:* *— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;* *— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.* *— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

<table>
<tr><td>b)</td><td>Natura dell'operazione</td><td>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Prezzo/i e volume/i</td><td><table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>d)</td><td>Informazioni aggregate
- Volume aggregato
- Prezzo</td><td>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno; e
— sono effettuate nello stesso luogo.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
</table>

e)	Data dell'operazione	*[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.* *Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]*
f)	Luogo dell'operazione	*[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o* *se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]*

([1]) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente modificato e integrato, per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale).

Allegato D - Informativa ai Soggetti Rilevanti da parte della Società

Oggetto: Notifica della qualità di Soggetto Rilevante in materia *di internal dealing ex* articolo 19 Regolamento (UE) n. 596/2014

Egregio Signor _____/ Gentile Signora _____,

in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento MAR**") e della procedura in materia di *internal dealing* di Ferretti S.p.A. (la "**Procedura *Internal Dealing***" o la "**Procedura**"), con la presente La informiamo che, in qualità di _____, Lei è stato/a individuato/a quale Soggetto Rilevante di Ferretti S.p.A..

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti della Procedura, qui allegata, e conoscenza degli obblighi di legge in materia di *internal dealing* stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento MAR e dalla Procedura stessa e a restituire tempestivamente al sottoscritto, in qualità di Preposto, la dichiarazione di Accettazione di cui all'Allegato E della Procedura *Internal Dealing*, anch'esso qui allegato.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto/a ad informare per iscritto le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing* potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all'Allegato F della Procedura stessa.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.

Luogo _____, Data _____

Ferretti S.p.A.

(Il Preposto alla Procedura *Internal Dealing*)

_____

Allegato E – Accettazione

Spettabile Ferretti S.p.A.

Via Irma Bandiera, n. 62,

Cattolica

Luogo e Data_____, _____

Alla cortese attenzione del Preposto alla Procedura *Internal Dealing*

Egregi Signori,

Oggetto: **Ferretti S.p.A. – *Internal Dealing***

Avendo preso atto di esser stato individuato quale Soggetto Rilevante ai sensi della Procedura *Internal Dealing* adottata da Ferretti S.p.A. ed edotto dei relativi obblighi conseguenti, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come successivamente modificato e integrato, e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 (la "**Procedura *Internal Dealing***"), il sottoscritto

[*Nome, cognome, dati anagrafici e carica/ruolo del Soggetto Rilevante*]

- dichiara di avere ricevuto copia della Procedura *Internal Dealing* accettandone le relative disposizioni;
- allega, alla presente comunicazione, l'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come individuate nella Procedura *Internal Dealing*) debitamente sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto a Ferretti S.p.A. ogni variazione del suddetto elenco;
- [incarica Ferretti S.p.A. di effettuare, per suo conto, le comunicazioni alla Consob e al pubblico con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura *Internal Dealing* e, a tal fine, si impegna a comunicare a Ferretti nei termini stabiliti all'articolo 6 della Procedura *Internal Dealing*;]
- è consapevole che la violazione degli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura *Internal Dealing* ed alla normativa, anche comunitaria, applicabile è passibile di sanzioni.

Firma

_____

Nome e Cognome

_____

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati no. 2016/679/UE ("**GDPR**")

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si forniscono le seguenti informazioni.

I dati personali conferiti dai "Soggetti Rilevanti" anche relativamente alle "Persone Strettamente

Legate ai Soggetti Rilevanti" ai sensi della Procedura *Internal Dealing* verranno utilizzati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge o di regolamento, anche di rango europeo, nonché alle disposizioni della Procedura *Internal Dealing*. I medesimi dati potranno essere inseriti, anche per sintesi, nel bilancio e in documenti di corporate governance di Ferretti S.p.A..

Gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR ed, in particolare, a titolo esemplificativo il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le proprie richieste alla Direzione Affari Societari di Ferretti S.p.A., Via Irma Bandiera n. 62, Cattolica (RN).

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferretti S.p.A., con sede legale in Via Irma Bandiera n. 62, Cattolica (RN).

Presa visione dell'informativa che precede, presto il mio consenso ai trattamenti dei miei dati personali, per le finalità ivi indicate.

Data ..... Firma .....

Allegato F - Informativa dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Esempio di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti degli obblighi ad esse spettanti ai sensi della normativa vigente

_____

_____

Oggetto: Notifica della qualità di Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti in materia *di internal dealing ex* articolo 19 Regolamento (UE) n. 596/2014

Caro/a _____,

in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della procedura in materia di *internal dealing* di Ferretti S.p.A. (la "**Procedura**"), di cui sono Soggetto Rilevante in quanto _____ della Società, con la presente, ti comunico che ti ho individuato/a quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto verrai inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti tenuto da Ferretti S.p.A.. In quanto tale devi rispettare gli obblighi di legge in materia di *internal dealing* e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014e dalla Procedura.

Anche in considerazione delle sanzioni che possono essere irrogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente).

In particolare, ti segnalo che dovrai comunicarmi, senza indugio, tramite il Modulo di Comunicazione di cui all'Allegato C della Procedura, da te compilato, siglato, datato e sottoscritto, ogni Operazione da te conclusa sugli Strumenti Finanziari di Ferretti S.p.A..

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, ti prego di restituirmi copia della presente debitamente sottoscritta per presa d'atto e accettazione.

Luogo_____; Data _____

Firma

_____

PER RICEVUTA:

Luogo_____ Data_____, e Firma _____